

Ufficio della prevenzione dei rumori
Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi
Ufficio del monitoraggio ambientale

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13

091 814 29 71
091 814 29 79
dt-spaas@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

**Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo
6501 Bellinzona**

telefono
fax
e-mail
Funzionario
incaricato

Sheila Scopel

telefono
e-mail

(091) 814 29 02

sheila.scopel@ti.ch

Spettabile

CAT

Tramite e-mail: info@cat-ti.ch

Bellinzona

17 ottobre 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

SSco

Nuove regolamentazioni in materia di prodotti refrigeranti

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente vorremmo informare gli addetti ai lavori su importanti modifiche relative alla normativa che riguarda limitazioni e divieti applicabili ai prodotti refrigeranti. La maggior parte delle nuove regole, riprese all'interno dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim) e riassunte di seguito, diventeranno vincolanti a partire dal 1 gennaio 2020. Con il vostro supporto, auspichiamo che le indicazioni seguenti possano raggiungere i vostri associati.

In particolare si tratta di divulgare che:

- Dal 1 giugno 2019 l'importazione e l'esportazione di alcuni refrigeranti stabili nell'aria, sono soggette a specifiche autorizzazioni da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente;
- Dal 1 gennaio 2020 l'immissione sul mercato di impianti contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria sarà soggetta a limitazioni più severe.

La potenza di raffreddamento massima complessiva **per la climatizzazione**, passa da 600 a 400 kW. Il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato deve presentare un potenziale di effetto serra (GWP) inferiore a 2100.

Per la refrigerazione industriale e commerciale, sia per la produzione di freddo positivo, freddo negativo o surgelazione, il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato deve presentare un potenziale di effetto serra inferiore a 1500;

Per le pompe di calore per l'approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza, la potenza di raffreddamento non può superare i 600 kW e il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato deve presentare un potenziale di effetto serra inferiore a 2100;

- Dal 1 gennaio 2020 sarà inoltre **vietata la ricarica** con prodotti refrigeranti stabili nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con una capacità pari o superiore a 40 tonnellate di CO₂ equivalenti.

In alcuni casi può presentarsi la necessità di dover richiedere una specifica deroga a limitazioni o ai divieti. Al seguente link è possibile trovare le situazioni, stabilite sulla base dello stato della tecnica, per le quali è possibile ottenerle:

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/info-specialisti/prodotti-chimici--disposizioni-e-procedure/prodotti-refrigeranti.html>

Figurano inoltre ulteriori spiegazioni e chiarimenti da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Restando a vostra disposizione per ogni necessità, cogliamo l'occasione per salutare cordialmente.

Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo

Il capo ufficio



Dr. Nicola Solcà

L'incaricata



Sheila Scopel